



TELEFAX

Avvocatura Generale dello Stato

Risposta a nota

del 10.4.1999
N. 045/Segr/99

Roma, 15 aprile 1999

OGGETTO: CS 5014/99. Legge n. 210/98 e DPR n. 390/98.

**AL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E T.
Dipartimento per l'Autonomia Universitaria
e gli Studenti - R O M A**

Con la nota che si riscontra codesto Ministero pone alla Scrivente il quesito se, a norma della L. 3.7.98 n.210 e del DPR 19.10.98 n. 390 possa essere istituita da parte degli Atenei una sola Commissione giudicatrice per la copertura di più posti in uno stesso settore scientifico-disciplinare, o se, come ritiene il CUN, per ogni valutazione comparativa volta alla copertura di un posto debba essere nominata una apposita commissione.

Queste Avvocatura Generale condivide l'avviso espresso dal CUN, sia con riferimento all'argomento esegetico fatto proprio dal Consiglio della *ratio legis* desumibile in particolare dall'art. 2, lettere (i) della legge e dall'art. 2, comma 4, del DPR; sia con riguardo all'argomento letterale desumibile da numerose altre disposizioni dei testi normativi richiamati.

Il chiaro dettato degli artt. 2 lettera f della legge e dell'art 4, 2°, 5°, 6°, 7° e 8° comma che contemplano univocamente al singolare il "posto bandito", il "relativo posto" ed il "vincitore" impediscono di ritenere legittima la istituzione di una unica commissione giudicatrice per la copertura di più posti.

Istituzione che, come giustamente rilevato dal Consiglio Universitario Nazionale, frustrerebbe altresì la ratio della normativa, volta ad assicurare una selezione fondata sul merito e la competenza ed a contrastare meccanismi spartitori.

f.to L'AVVOCATO GENERALE